

DELIBERAZIONE n. 9/6

OGGETTO: Segretari in disponibilità - Utilizzo per incarichi di supplenza e reggenza - Criteri generali – Intese con gli Enti per la temporanea corresponsione della retribuzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione n. 4/3, in data 16 marzo 1998, avente ad oggetto: “Procedure transitorie per la sostituzione del segretario in caso di ferie malattia, aspettativa, ecc.”, con la quale vengono impartite direttive, ai sensi dell’art. 6, comma 1°, lettera c), del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 per la fase di prima attuazione della legge, ma limitatamente al periodo di mancanza di segretari in disponibilità;

Rilevato come, ai sensi dell’art.17, comma 78, lett.e) della legge 15 maggio 1997, n.127, nonché degli artt.15, comma 7 e 19 del DPR 4 dicembre 1997, n.465, a regime, gli incarichi di reggenza e supplenza vanno conferiti, prioritariamente, ai segretari collocati in disponibilità;

Preso atto che si rende necessario ed urgente, in conformità a quanto previsto dall’art. 19, commi 2° e 3°, del citato regolamento stabilire i criteri atti a consentire che i segretari collocati in disponibilità (in quanto non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede) possano essere utilizzati per lo svolgimento di incarichi nell’ambito della Provincia di residenza o, comunque, negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa;

Rilevato che l’Agenzia e le sezioni regionali competenti, per conferire a detti segretari, incarichi di supplenza e reggenza, devono formare, urgentemente, un’apposita graduatoria;

Ritenuto che per la formazione della graduatoria di cui sopra, udite le varie proposte, possano essere individuati i seguenti criteri:

- Utilizzo prioritario dei segretari in comuni e province di classe corrispondente alla fascia di iscrizione o in Enti locali di classe immediatamente superiore o inferiore. Solo in mancanza di iscritti nelle suddette fasce è possibile prescindere dal detto criterio.P

- Per le supplenze o reggenze fino a trenta giorni, utilizzazione dei segretari, iscritti nella graduatoria, rispettivamente in base alla regione di residenza, alla provincia di residenza ed all’interno di queste, precedenza in base all’ambito territoriale più vicino alla residenza stessa.

- per le supplenze o reggenze di durata, presumibilmente, superiore a trenta giorni ma inferiore a sessanta, l’utilizzazione del segretario iscritto nella graduatoria avviene sulla scorta

delle precedenze suddette, sentito l'Ente locale;

- per le supplenze o reggenze di durata, presumibilmente, superiore a sessanta giorni, ivi compresa la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 19 del DPR n. 465/97, l'affidamento dell'incarico al segretario iscritto nella graduatoria, avviene previa intesa con il sindaco o il presidente;

- Ritenuto opportuno, altresì, prevedere, nelle more della costituzione degli uffici dell'Agenzia, ed al fine di garantire a tutti i segretari in disponibilità, il trattamento economico dovuto, sin dal primo giorno, che gli Enti presso cui il segretario prestava servizio, continuino a corrispondere ai funzionari interessati la retribuzione dovuta, per un periodo non superiore a tre mesi;

- Atteso che tale obiettivo può essere raggiunto con intese tra l'Agenzia (o le sezioni regionali) e gli enti suddetti, attraverso l'anticipo degli emolumenti, previo impegno a provvedere al rimborso, da parte dell'Agenzia stessa, a presentazione del rendiconto;

- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) L'Agenzia e le sezioni regionali formano, d'urgenza, la graduatoria dei segretari collocati in disponibilità, ex art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, secondo i criteri stabiliti in premessa, affinché i medesimi possano essere tempestivamente utilizzati in conformità a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del suddetto art. 19;

2) L'Agenzia e le sezioni regionali, in questa fase di primo impianto, promuovono intese con i Comuni, ultima sede di servizio dei segretari collocati in posizione di disponibilità, affinché, ai segretari non confermati, sia garantita la retribuzione in godimento, mediante anticipazione degli Enti stessi, fermo restando il rimborso da parte dell'Agenzia, a presentazione del relativo rendiconto.

3) Il direttore generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.